



ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE
QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI
COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE PER IL
SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE
RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE
POPOLAZIONE E ABITAZIONI

Preso atto che:

- l'articolo 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni e ne ha previsto lo svolgimento da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica, mediante indagini statistiche da svolgersi con cadenza annuale.
- il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (di seguito PGC) è un atto di pianificazione generale adottato dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 232 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e di disciplinarne l'organizzazione.
- Le previsioni del suddetto PGC si applicano alle attività censuarie effettuate a partire dall'anno 2022 e hanno validità decennale, in coerenza con il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

Il PGC può essere modificato o aggiornato ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di adeguarne i contenuti a sopravvenute esigenze conoscitive, metodologiche, tecniche, organizzative ovvero a sopravvenute modificazioni della disciplina normativa di riferimento.

Secondo quanto previsto dal PGC, la metodologia del Censimento Permanente (CP) è basata sull'integrazione di dati amministrativi e dati da indagini statistiche campionarie, come previsto all'art.4, lettera d) del Regolamento (CE) N.763/2008, con l'obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Il CP si avvale delle informazioni prodotte dal Registro Base degli Individui (RBI) e dal Registro Statistico Base dei Luoghi (RSBL), di seguito Registri, e di quelle rilevate attraverso apposite indagini periodiche. In particolare, si avvarrà di due specifiche indagini campionarie: una Areale (A) e una da Lista (L). Lo schema di rotazione dell'Indagine da Lista prevede di osservare ciascun comune italiano almeno una volta nell'arco di cinque anni.

L'elenco dei comuni coinvolti annualmente nelle Indagini (A e/o L) viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat e quelli inclusi nell'elenco ricevono tramite apposita Circolare le informazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni censuarie, quindi solo una parte dei Comuni italiani sarà interessata ogni anno dalle operazioni censuarie.

- nell'ambito della Città metropolitana di Bologna, il Censimento Permanente interesserà

ogni anno i comuni indicati da Istat

Dato atto che:

- a partire dal 2018, con il primo Censimento Permanente, in seguito a quanto comunicato all'Ufficio di Presidenza della Conferenza metropolitana il 26 gennaio 2018¹, la Città metropolitana dà supporto alle Unioni e ai Comuni allo svolgimento delle operazioni di rilevazione censuaria, in particolare nel reperimento dei rilevatori esterni.

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.

Considerato in particolare che:

- la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di "...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali...";
- in attuazione della Legge n. 56/2014, la già richiamata L.R. Er 13/2015, all'art. 7 (Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali), prevede che: Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni

¹Cfr. Informazione NP-2912018 del 19/1/2018, IP 68/2018.

fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;

- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna, all'articolo 4 e l'articolo 5, indica i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali assi portanti dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa, ed in particolare prevede:
 - all'art. 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana “*Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...*”;
 - all'art. 20, che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano:
 - a) delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto;
 - b) individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni;
 - c) avvalersi degli uffici della Città metropolitana, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari.

In base al combinato disposto delle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni² dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in specifici ambiti di competenze indicati.

Tra tali ambiti la convenzione prevede la possibilità di collaborare in materia di ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche.

Ritenuto pertanto che attraverso lo strumento dell'accordo attuativo della Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali, la Città metropolitana possa sviluppare in forma centralizzata l'attività di reperimento e conservazione di un archivio di soggetti interessati a svolgere il ruolo di rilevatori censuari da incaricare da parte dei Comuni e delle Unioni interessate, e un archivio di persone disponibili a svolgere indagini promosse da Istat o Enti pubblici del territorio metropolitano,

Tutto ciò premesso e considerato,

- la **Città metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano pro tempore Matteo Lepore, domiciliato per la carica in Via Zamboni n. 13,

²Approvata dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 54 del 30/11/2016 e rinnovata con Delibera n. 21 del 18/05/2022

- **l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese** (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato) rappresentata dalla Presidente pro tempore Valentina Cuppi, domiciliata per la carica in Piazza della Pace n. 4 - Vergato,
- **l'Unione dei Comuni Savena-Idice** (Loiano, Monghidoro, Montereenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro) rappresentata dalla Presidente pro tempore Barbara Panzacchi, domiciliata per la carica in Viale Risorgimento n. 1 - Pianoro,
- **l'Unione dei Comuni Terre di Pianura** (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dalla Presidente pro tempore Roberta Bonori, domiciliata per la carica in Via San Donato n. 199 - Granarolo dell'Emilia,
- **l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia** (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente pro tempore Matteo Ruggeri, domiciliato per la carica in via dei Mille n. 9 – Casalecchio di Reno,
- **l'Unione Reno Galleria** (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) rappresentata dal Presidente pro tempore Stefano Zanni, domiciliato per la carica in Via Fariselli n. 4 - San Giorgio di Piano,
- **l'Unione Terre d'Acqua** (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Martelli, domiciliato per la carica in Via dei Mille n. 9 - Casalecchio di Reno,
- **il Nuovo Circondario Imolese** (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentato dal Presidente pro tempore Marco Panieri, domiciliato per la carica in Via Boccaccio n. 27 - Imola,

e i **Comuni** di:

- **Alto Reno Terme** rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Nanni, domiciliato per la carica in Piazza della Libertà n. 13 - Alto Reno Terme;
- **Bologna** rappresentato dalla Vice Sindaca pro tempore , domiciliata per la carica in Piazza Maggiore n. 6,
- **Budrio** rappresentato dalla Sindaca pro tempore, domiciliata per la carica in Piazza Quirico Filopanti n. 11,

- **Castenaso** rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza Raffaele Bassi n. 1,
- **Molinella** rappresentato dal Sindaco pro tempore Bruno Bernardi, domiciliato per la carica in Piazza Anselmo Martoni n. 1,
- **San Lazzaro di Savena** rappresentato dalla Sindaca pro tempore Marilena Pillati, domiciliata per la carica in Piazza Bracci n. 1,

convengono quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Con il presente Accordo, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni non associati (d'ora innanzi, le parti) perseguono finalità di efficienza, integrazione e semplificazione relativamente allo svolgimento delle funzioni di rilevazione connesse al Censimento Permanente ISTAT secondo le modalità e l'articolazione temporale e territoriale richiamate nelle premesse, parte integrante e sostanziale.

2. Oggetto del presente accordo è la collaborazione fra le parti per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1.

Articolo 2 - Impegni delle parti

1. La Città metropolitana di Bologna, in base alla determina di attuazione organizzativa dell'Accordo per la collaborazione in tema di statistica e ricerche demografiche, sociali ed economiche, si impegna a:

- predisporre uno specifico avviso pubblico metropolitano per il reperimento di rilevatori esterni, per lo svolgimento delle attività di censimento in capo ai Comuni e/o alle Unioni, come previsto dalle indicazioni fornite dall'Istat citate in premessa;
- adottare l'avviso tenendo conto delle tempistiche fornite da Istat e pubblicarlo sul proprio sito istituzionale individuando il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 fra il personale indicato all'articolo 3 e svolgendo le conseguenti attività amministrative istruttorie rispetto alle domande pervenute;
- costituire entro i termini indicati da Istat un *Albo metropolitano dei rilevatori censuari*, fruibile dalle Unioni e dai Comuni per selezionare i rilevatori idonei allo svolgimento delle attività censuarie previste; i candidati all'Albo potranno esprimere la disponibilità ad essere chiamati quali rilevatori in altre indagini promosse da Istat o dagli Enti pubblici del territorio metropolitano bolognese. Tale Albo conterrà, oltre all'elenco nominativo degli ammessi, il complesso delle informazioni necessarie per

la selezione. Conterrà inoltre, l'indicazione del/dei Comune/i ove svolgere le attività di rilevazione, fornita dall'interessato in sede di domanda;

- offrire supporto tecnico ed assistenza giuridico-amministrativa all'utilizzo dell'Albo sopracitato e alla conclusione dei contratti con i rilevatori;
- procedere annualmente all'aggiornamento dell'Albo tramite avvisi svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento.

2. Le Unioni e i Comuni si impegnano a dare comunicazione sui propri siti istituzionali dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso da parte della Città metropolitana. Si impegnano inoltre a utilizzare l'Albo metropolitano di cui al comma precedente al fine di reperire i rilevatori esterni per lo svolgimento delle attività censuarie, qualora non riescano a reperire personale dipendente del Comune in possesso dei requisiti minimi previsti da Istat.

Articolo 3 - Risorse umane, finanziarie e strumentali

1. La Città metropolitana svolge le attività previste dal presente Accordo avvalendosi delle proprie strutture organizzative.
2. Il presente Accordo non comporta il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali tra gli enti sottoscrittori, né prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti.

Articolo 4 - Tutela dei dati personali, anticorruzione, trasparenza, regolamenti applicabili.

1. La Città metropolitana è titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo ed individua il responsabile del trattamento e gli incaricati fra il personale di cui all'art.3 comma 1 in base alla normativa vigente e al proprio ordinamento interno in materia di tutela dei dati personali. Con il presente atto le parti concordano di individuare quali incaricati esterni al trattamento dei dati i referenti degli uffici comunali individuati come responsabili del procedimento. L'avviso di cui all'articolo 2 contiene dettagliata informativa relativa al trattamento dei dati personali dei rilevatori.
2. Le attività previste dal presente accordo sono regolate dai regolamenti vigenti nella Città metropolitana di Bologna. Il personale interessato è tenuto alle prescrizioni previste dalla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO della Città metropolitana di Bologna.
3. La selezione e la conclusione dei contratti con i rilevatori iscritti nell'Albo sono di

competenza delle Unioni e dei Comuni e disciplinate dai rispettivi ordinamenti

Articolo 5 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata connessa al PGC 2022-2031, e potrà essere sfruttato anche un successivo anno qualora il PGC mantenga il medesimo disegno dell'indagine censuaria con coinvolgimento annuale di Comuni indicati sul sito dell'Istat.
2. È ammesso il recesso motivato da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta indirizzata alla Città metropolitana.

Articolo 6 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa³ e che deliberano per approvazione il presente accordo attuativo⁴.

³ si veda il prospetto allegato in protocollo al presente accordo, riepilogativo dei firmatari e delle delibere di approvazione dei rispettivi Enti

⁴ ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente